

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

**INDICE**

|   | PAG.               |
|---|--------------------|
| <b>Comunicazione del Presidente:</b>  |                    |
| PRESIDENTE . . . . .  | 469                |
| <b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>  |                    |
| GAGLIARDI ed altri: Modifiche alla legge<br>31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme<br>concernenti provvedimenti per la sal-<br>vanguardia del carattere lagunare e mo-<br>numentale della città di Venezia (1609)   | 469                |
| PRESIDENTE . . . . .  | 469, 473, 475, 477 |
| GUARIENTO, <i>Relatore</i> . . . . .  | 470, 476, 477      |
| GAGLIARDI . . . . .   | 473, 477           |
| BUSETTO . . . . .   | 475, 477, 478      |
| BERAGNOLI . . . . .   | 476                |
| DE PASQUALE . . . . .   | 476, 477           |
| COTTONE . . . . .   | 476                |
| DEGAN . . . . .   | 476                |
| RIPAMONTI . . . . .   | 477                |
| BARONI . . . . .  | 478                |
| <b>Proposta di legge (Discussione e approva-<br/>zione):</b>  |                    |
| Senatore CANZIANI: Integrazione dell'ar-<br>ticolo 10 della legge 1° marzo 1952,<br>n. 113, per la partecipazione dei dipen-<br>denti della Corte costituzionale alle<br>cooperative edilizie mutuarie della<br>Cassa depositi e prestiti ( <i>Approvata<br/>dalla VII Commissione permanente<br/>del Senato</i> ) (2797) . . . . . | 478                |
| PRESIDENTE . . . . .  | 478                |
| BOTTARI, <i>Relatore</i> . . . . .  | 478                |
| <b>Votazione segreta:</b>   |                    |
| PRESIDENTE . . . . .  | 478                |

La seduta comincia alle 9,40.

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge n. 1609 i deputati Gagliardi e Golinelli sostituiscono rispettivamente i deputati Bisaglia e Di Vittorio Berti Baldina.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti i provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (109).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1609, di iniziativa dei deputati Gagliardi, Alesi, Cavallari, Degani, Fabbri Francesco, Golinelli, Lombardi Ruggero, Luzzatto, Marchesi, Matteotti, Perinelli, Reggiani, Sartor e Vianello, concernente: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia ».

Sul provvedimento in esame ci è pervenuto il parere della V Commissione, parere che è stato espresso su una formulazione del

provvedimento notevolmente diversa dalla proposta di legge Gagliardi ed altri. Do lettura del testo di tale parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sull'allegato nuovo testo della proposta di legge presentato dal Governo ».

Il nuovo testo, che consta di 14 articoli, è stato distribuito a tutti i commissari che ne hanno potuto così prendere conoscenza.

Il relatore onorevole Guariento ha facoltà di svolgere la relazione.

**GUARIENTO, Relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 1609 all'esame di questa Commissione, in sede legislativa, reca le firme, oltre che dell'onorevole Gagliardi, di deputati appartenenti ai diversi gruppi politici.

Torna ad onore e a merito dei parlamentari veneziani la concorde iniziativa, e torna anche a merito del Governo l'averne interpretato l'importanza e l'urgenza. Essa è una testimonianza dell'amore dei deputati veneti per la loro città e costituisce insieme la rispondenza a un dovere civico che non ammette deroghe, al quale non può e non deve sottrarsi lo Stato cui è affidata la tutela di un patrimonio di valori unico al mondo.

La molteplicità dei consensi che convergono intorno a questa iniziativa dà la certezza che il provvedimento potrà rapidamente diventare operante.

In tal modo il Parlamento italiano risponderà alle insistenze dei cittadini di Venezia e delle popolazioni venete, le quali, mettendo da parte la loro abituale ritrosia nel chiedere, fanno appello questa volta alla solidarietà di tutta la nazione. Si risponderà anche ai voti ripetutamente espressi da alti consessi internazionali, da uomini dell'arte e della cultura di tutto il mondo, molti dei quali non risparmiano le loro rampogne agli italiani, ritenuti indifferenti ed inattivi di fronte a così importante problema.

La nostra generazione passerebbe certamente alla storia con una grave responsabilità, con una colpa imperdonabile, se rimanesse sorda ed inerte, lasciando perire, abbandonata al logorio del tempo e a lenta agonia, la meravigliosa città della laguna.

Bisogna subito dire che non si tratta di intervenire quasi per preparare la « bella signora » ad accogliere i visitatori. Anche questo è importante perché Venezia costituisce il sogno e la meta incomparabile di tutti i turisti e di tutti gli artisti del mondo: ma il turismo può essere soltanto una valvola di riserva non trascurabile per la vita della città, non certo l'unica ragione per salvarla.

Si tratta, invece, di penetrare a fondo con una cura radicale e con interventi cospicui per renderla anzitutto abitabile ed accogliente sotto ogni aspetto per i veneziani ed i forestieri e per arrestare il preoccupante esodo dei suoi cittadini verso la terra ferma e impedire così che essa divenga la « città morta ».

Si tratta anche di restituire fiducia e vigore e sviluppare le sue preziose attività artigianali e commerciali e di provvedere per il suo porto mezzi adeguati ad accogliere i traffici marittimi che fortunatamente vi confluiscono in misura apprezzabile.

Si tratta infine di renderla capace di offrire la sede degna a organizzazioni culturali, ad accademie internazionali, renderla cioè un centro di attrazione per ogni manifestazione della cultura, per continuare così quella tradizione che nei secoli passati la fece « centro di accoglimento e di elaborazione e di propulsione, di diffusione della cultura italiana ed europea ».

Il Ministro onorevole Pieraccini felicemente si espresse nella seduta del 19 maggio 1964 al Senato, affermando l'impegno che « questo altissimo patrimonio che è Venezia sia salvaguardata nella sua interezza, sia tramandata alle generazioni future con rinnovata vita e pulsioni di nuovo, nell'antica e gloriosa città veneta, l'opera quotidiana dei commerci, dell'attività, della direzione della vita economica del paese. E sia Venezia, come sempre nella sua storia, uno dei centri maggiori del nostro paese e dell'Europa nell'interesse comune della civiltà degli uomini ».

Per lo studio di un programma così impegnativo e così vasto, con decreto interministeriale 4 settembre 1962, n. 16917, fu istituito un Comitato presso il Ministero dei lavori pubblici con il compito di prendere in considerazione tutto il problema di Venezia e della sua laguna negli aspetti edilizio-urbanistici, sanitario-biologici e fisico-idraulici. Ma, nell'attesa che detta Commissione formuli le sue conclusioni per una soluzione definitiva — una attesa che certamente non sarà breve — sarebbe imperdonabile non affrontare le esigenze urgenti nell'intento di arginare l'azione disgregatrice degli elementi o almeno di rallentarla. Da tale esigenza trae origine la proposta di legge, con la quale si intende ovviare a gravi lacune riscontrate nella legge 31 marzo 1956, n. 294, e nella legge 5 marzo 1963, n. 366, dei due provvedimenti legislativi cioè con i quali nel dopo guerra si tentò di affrontare il grave problema. Con questa proposta di legge si stanziavano maggiori fondi per provvedere in modo organico alla esecu-

zione delle opere a carico dello Stato, di quelle a carico del comune con il concorso dello Stato e di quelle dei privati, pure con il concorso dello Stato.

Questo provvedimento lo si è chiamato giustamente « legge-ponte »: io direi anche che è una anticipazione di quella legge definitiva che dovrà essere emanata a studi ultimati.

È superfluo dire che ciò che sarà fatto in applicazione di questa legge dovrà, per quanto possibile, non compromettere i provvedimenti risolutivi di domani ma esserne un razionale avviamento.

Al testo originario della proposta di legge ha fatto seguito un altro testo alquanto emendato proposto dal Governo allo scopo di facilitare e assicurare il reperimento dei fondi per una rapida realizzazione di quanto previsto.

Pertanto sarà opportuno assumere come base di discussione il testo emendato sul quale ha espresso il parere favorevole la V Commissione permanente della Camera nella seduta del 9 dicembre ultimo scorso.

I mali che travagliano Venezia sono numerosi e implacabili. L'abbassamento del suolo — si calcola nella misura di 25 centimetri per secolo — e l'innalzamento del livello del mare determinano l'ampliarsi della zona del centro storico, che in occasione di alte maree, anche di portata non eccezionale, viene invasa dalle acque con gli inconvenienti che ognuno può immaginare per un crescente numero dei fabbricati soggetti all'umidità, dando anche luogo a pericolosi inquinamenti. Si nota anche un degrado progressivo dei fabbricati nella loro consistenza e nella loro stabilità. Le fondazioni dei fabbricati che si affacciano sui canali interni sono in gran parte pericolanti a causa non solo della loro vetustà, dei deficienti criteri tecnici nelle costruzioni del passato, della umidità accompagnata dall'azione disgregatrice della salsedine, ma anche, negli ultimi decenni, a causa del moto ondoso provocato dalla introduzione dei sistemi di propulsione meccanica sui natanti che circolano nei canali stessi.

Basta anche uno sguardo superficiale per accorgersi delle condizioni di gran parte delle case che compongono il caratteristico centro urbano, molte delle quali presentano inclinazioni preoccupanti e finiscono per sostenersi l'una con l'altra con una vicendevoles azione di appoggio.

Bisogna tener presente l'inquinamento delle acque per mancanza di fognature e a causa degli scarichi degli stabilimenti indu-

striali. A questo poi si aggiunge anche l'inquinamento atmosferico.

Vi è la necessità di garantire, contro l'azione del mare e dei fiumi, le vie acquee per le comunicazioni interne e per i collegamenti con la terra ferma.

Si ha inoltre un decadimento economico derivante dall'estinguersi non solo di un apprezzato e geniale artigianato, ma anche di molte attività commerciali e dal trasferimento di molte iniziative in altre località.

L'insufficienza delle attrezzature e dei servizi del porto non consente di affrontare convenientemente le esigenze di un intenso traffico marittimo. Occorre inoltre tener presente il problema, sebbene non ultimo per la sua gravità, del progressivo spopolamento che trae le sue origini dai malanni che ho elencati.

In merito al persistente decremento della popolazione di Venezia vi rimando ai dati statistici molto eloquenti riportati nella relazione che precede la proposta di legge.

Molto sommariamente, questi sono i mali più gravi sui quali la Commissione ministeriale avrebbe dovuto indagare se, a limitarne il funzionamento, non vi fosse stata la mancanza di un adeguato finanziamento. Ora questa proposta di legge vuole riempire, senza grandi pretese, il vuoto che si verificherebbe nell'attesa di un provvedimento legislativo di portata radicale.

Esaminiamo brevemente i singoli articoli del provvedimento. Il testo emendato non riproduce l'articolo 1 della proposta di legge, nel quale si prevedeva lo stanziamento di 840 milioni ripartiti in due esercizi finanziari per sostenere le spese richieste dagli studi e dalle ricerche affidate alla Commissione costituita con decreto 4 settembre 1962, n. 16917. Tale articolo è stato stralciato in quanto il Governo si riserva di presentare quanto prima alle Camere un disegno di legge apposito. Auguriamoci che esso giunga presto. A questo riguardo vorrei esprimere un voto: che la sede del Comitato di studio sia Venezia, in quanto penso che il contatto diretto con i fenomeni da studiare può costituire un incentivo a far presto e a non adagiarsi in quel letargo nel quale molto spesso le Commissioni di studio si abbandonano.

Con l'articolo 1 del nuovo testo si stanziava la somma di lire 12 miliardi, ripartita in quote uguali negli esercizi finanziari 1966, 1967, 1968 e 1969, destinata alle opere urgenti ed indifferibili per la conservazione e la difesa del porto e della laguna di Venezia. Bisogna fare in modo che il mare non abbia il sopravvento e irrompa nella laguna con danni incal-

colabili. Si rende necessario rinforzare le opere litoranee di difesa e conservare in piena efficienza le arginature, i terrapieni, eccetera.

L'articolo 2, per ciascuno degli esercizi finanziari suddetti, reca uno stanziamento di lire 800 milioni per le opere di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294; 350 milioni per quattro anni per le opere di cui alla lettera b) 350 milioni per opere di cui alla lettera c) dell'articolo 6 della legge stessa. In totale in quattro anni saranno spesi 6 miliardi.

L'articolo 3 fissa nuove misure dei contributi: il 60 per cento per opere di consolidamento di edifici privati derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e e) dell'articolo 2 della legge n. 294; il 50 per cento per le riparazioni e per il ripristino delle parti decorative ed architettoniche di edifici aventi valore artistico; il 50 per cento per le opere di risanamento di fabbricati richieste per particolari utilità e per il decoro edilizio cittadino.

Tali contributi saranno prelevati dalla somma stanziata di 350 milioni, di cui all'articolo precedente.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 2 miliardi, ripartita nelle quattro anzidette annualità, per il restauro di edifici demaniali o per lo esproprio di fabbricati privati da destinare a sede di pubblici uffici.

L'articolo 5 stanziava 100 milioni in una sola annualità per gli studi e le progettazioni necessarie a risolvere il problema dei collegamenti lagunari e con la terraferma, dai quali dipende per molta parte lo sviluppo della vita economica della città.

L'articolo 7 autorizza il comune di Venezia ad attuare il piano regolatore mediante piani particolareggiati, ai quali dovrebbero assegnarsi comprensori corrispondenti alle tradizionali circoscrizioni parrocchiali, all'intero complesso di piazzale Roma, al centro commerciale portuale e all'isola del Tronchetto.

Inoltre, nell'attesa dell'approvazione dei piani particolareggiati, il comune di Venezia, per autorizzare la realizzazione di qualunque opera, dovrà avere il preventivo nulla-osta del Magistrato delle acque, a garanzia che le nuove opere non contrastino con l'assetto futuro previsto dal piano regolatore; si fa inoltre obbligo al comune, per concedere eventuali deroghe a quanto prescritto, di udire la sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

Devo far presente anche che il Ministero della pubblica istruzione ha espresso il voto che si faccia obbligo al comune di udire an-

che il parere della Soprintendenza ai monumenti di Venezia.

Il quinto comma dell'articolo 7 autorizza il comune, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a regolarizzare le costruzioni autorizzate o realizzate in difformità al piano regolatore purché non contrastino con i piani particolareggiati di attuazione.

Vorrei osservare a questo punto la discordanza fra il limite di tempo concesso per detta regolarizzazione (sei mesi) e quello concesso per l'approvazione dei piani particolareggiati (due anni) coi quali non possono contrastare le costruzioni realizzate in difformità dal piano regolatore generale. È evidente che entro sei mesi non potranno essere approvati tutti i piani particolareggiati, per l'approvazione dei quali sono concessi invece due anni di tempo: pertanto mancherà il termine di riferimento.

L'ultimo comma stabilisce la concessione al comune di un contributo statale nella misura del 50 per cento per i lavori e le espropriazioni a scopo di risanamento sulla somma stanziata di cui all'articolo 6, lettera c), della legge n. 294 e quindi all'articolo 2 del provvedimento in discussione.

L'articolo 8 autorizza il comune di Venezia a contrarre prestiti all'estero per un ricavo netto di 30 miliardi allo scopo di finanziare le opere previste dal provvedimento stesso.

L'articolo 9 assicura la garanzia dello Stato per l'adempimento delle obbligazioni principali rispetto ai mutui. Inoltre lo Stato assume a proprio carico nei primi 10 anni il servizio per capitali e interessi.

L'articolo 10 riserva al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello del tesoro, la facoltà di stabilire quali debbano essere le opere a carico dello Stato e quali quelle a carico del comune. Per le opere di competenza dello Stato, il Ministero si riserverà un'aliquota del ricavo dei prestiti esteri di cui all'articolo precedente.

L'articolo 11 destina la differenza fra il ricavo dei prestiti e le spese previste nei primi cinque articoli, al finanziamento di varie opere di carattere sociale, dei servizi pubblici e di tutto ciò che possa favorire lo sviluppo delle comunicazioni, dei commerci, del turismo e dello sport.

Infine nel provvedimento non si è voluto dimenticare la « Biennale di Venezia », in quanto questa manifestazione di primaria importanza internazionale rientra nel quadro di tutte le iniziative dirette a conservare e ad elevare il prestigio e la vitalità di Venezia. Per-

tanto si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere, a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » un mutuo di 300 milioni, estinguibile in 15 anni, garantito dallo Stato, per il ripiano del disavanzo di gestione.

Onorevoli colleghi, al termine di questa relazione non c'è che da augurare che questi denari siano spesi presto e bene, con ocularità e competenza, con la cura del buon padre di famiglia. In generale si tratta di lavori che facilmente si prestano a dispersioni inutili, a lentezze costose, che non dovranno esserci.

Occorre ricordare che non si tratta di salvare una zona, un complesso monumentale limitato, come può essere in altre città. Si tratta di salvare tutta Venezia perché ogni calle, ogni rio, ogni campiello, ogni angolo è parte viva di un complesso che non può essere né ridimensionato, né mutilato. Fu detto che a Venezia bisogna accostarsi in punta di piedi: di qui l'augurio che la mano dell'urbanista, il progetto del tecnico si accostino a Venezia con prudenza e con amore, per non rompere quell'armonia che è intessuta di tante disarmonie e quell'equilibrio che è poggiato nella instabilità, per non cancellare quella modestia che è nell'aria di Venezia e che fa da sfondo a tanto splendore. Il frutto di questa legge sia il raggio di sole che illumina e risana, ma non altera.

Onorevoli colleghi, nell'invitarvi ad approvare sollecitamente questa proposta di legge, vi ricorderò le parole del sindaco di quella città: « Questa legge è il banco di prova per il Parlamento italiano; è la dimostrazione evidente della misura in cui il Parlamento e il popolo italiano dimostreranno il loro attaccamento a Venezia ».

Ed io aggiungo che questa legge sarà l'omaggio più nobile e più significativo che il Parlamento e il popolo italiano potranno offrire a Venezia e alle genti venete, nella celebrazione del primo centenario della loro unione alla madrepatria: l'Italia.

Con queste doverose premesse, non posso che raccomandare il provvedimento alla sollecita approvazione della Commissione lavori pubblici della Camera.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il Relatore per la diligente relazione, fatta con partecipazione viva, da vero veneziano.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**GAGLIARDI.** Sono grato al Relatore, onorevole Guariento, per le parole che ha pronunciato in favore della città di Venezia. Il provvedimento non è altro che il proseguimento

delle iniziative che questa stessa Commissione nelle precedenti legislature e in questa ha assunto in favore di questa città. Nella precedente legislatura la Commissione, in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, approvò un ordine del giorno con cui si invitava il Governo a costituire una Commissione avente lo scopo di studiare una volta per sempre la situazione di Venezia. La Commissione iniziò i lavori ma non li terminò per motivi finanziari e praticamente ogni attività si arrestò in attesa di nuove provvidenze che consentissero, fino a che gli studi e le ricerche in corso non fossero completate, di contenere lo stato di disfacimento e di « degrado » della città storica. Questo provvedimento è sorto dalla volontà unanime di tutti i parlamentari veneziani, al di sopra di ogni ideologia, ed ha un significato preciso: costituire la saldatura tra quanto stabilito dalla legge 31 marzo 1956, n. 294, che ha cessato quest'anno di avere efficacia, ed una nuova organica definitiva legge con la quale dovranno essere stanziati fondi maggiori di quelli di cui si prevede lo stanziamento con il provvedimento in discussione, legge che non potrà essere emanata se non dopo il completamento degli studi di cui ho detto. Quanto previsto da questo provvedimento consentirà intanto di svolgere con tranquillità le necessarie ricerche.

Faccio presente che i proponenti non hanno accolto con favore lo stralcio dell'articolo 1 operato in sede di Commissione bilancio su suggerimento del Ministro dei lavori pubblici, non tanto perché non esiste una assicurazione del Ministro di presentare un disegno a parte per il finanziamento della Commissione di studio, quanto perché il provvedimento per la sua organicità avrebbe richiesto che venisse preso in considerazione anche questo aspetto del problema. L'esistenza di questo provvedimento si giustifica per il fatto che degli studi devono essere ancora compiuti: qualora cioè si fossero potuti conoscere veramente e scientificamente tutti i mali della città, avremmo dovuto ricorrere ad una legge di più generale portata.

Ecco perché mi permetto, anche a nome degli altri proponenti, di rinnovare al Governo — anche per abbreviare i termini, dal momento che tutti sappiamo attraverso quanti e quali sbarramenti deve passare un provvedimento — la richiesta di inserire nel provvedimento in discussione uno stanziamento per il funzionamento della Commissione di studio, ciò che potrebbe sollecitare l'iter dei lavori

della Commissione stessa, che ha arrestato la propria attività da due anni per mancanza di fondi. Dal momento che per effettuare gli studi e le ricerche occorrono quattro anni, ogni mese che perdiamo significa rinviare l'accertamento di tutti i mali vecchi e nuovi della città fino a chissà quando, magari fino al 1970 o al 1971.

Una modifica sostanziale al provvedimento è quella apportata dalla Commissione bilancio in ordine al finanziamento delle opere, finanziamento che il bilancio dello Stato non poteva evidentemente sopportare a suo carico, come i proponenti avevano indicato, e per il quale, quindi, è stata prevista l'accensione di prestiti che dovranno essere pagati metà dallo Stato e metà dal Comune.

Tengo a sottolineare questo perché si sappia che la città non si sottrae alla sua parte di oneri. Se poi andiamo ad analizzare il modo in cui verranno spesi i trenta miliardi che costituiranno il ricavato dei prestiti, vediamo che la divisione delle opere rispettivamente di competenza dello Stato e del comune, passa — direi — al di sotto dei 15 miliardi per quel che riguarda la spesa dello Stato, ed al di sopra per quanto riguarda la spesa del comune. Comunque lo « spartiacque » passa intorno al 50 per cento, per cui è equa, onesta ed obiettiva la prevista ripartizione di oneri tra Stato e comune.

Per il resto, il provvedimento non innova in nulla su quanto stabilito dalla precedente legge n. 294: è innovativo solamente per quanto riguarda l'ammontare dei contributi, non per quanto concerne le finalità che si vogliono raggiungere. In sostanza, sono riproposte le stesse provvidenze, che vengono ampliate solamente per quanto riguarda la disponibilità finanziaria.

Ha suscitato una certa sorpresa l'inserimento delle disposizioni riguardanti la « Biennale di Venezia », quasi si trattasse di un fatto estraneo al provvedimento. In effetti, non si può dire che si tratti di disposizioni aventi stretta attinenza con la materia, ma esse rispondono tuttavia al significato della proposta di legge in esame, mirante a sovvenire alle situazioni più gravi della città, ed in questo senso trova una sua giustificazione.

Gli onorevoli colleghi avranno certamente letto gli articoli polemici apparsi in questi giorni sui giornali, e saranno quindi a conoscenza delle difficoltà in cui versa l'Ente: si tratta di un mutuo a ripiano di disavanzi pregressi che viene pagato dall'Ente. Nemmeno in questo caso sono previste quindi particolari

facilitazioni: anzi, normalmente i mutui della Cassa depositi e prestiti sono trentacinquennali, mentre qui si prevede la concessione di un mutuo estinguibile in quindici anni.

È sulla base di queste assicurazioni che potrà svolgersi la prossima Biennale di arte figurativa — i colleghi avranno letto sui giornali che il Consiglio di amministrazione è dimissionario — e se ora noi pensassimo a degli stralci, si creerebbero molte difficoltà, e la prossima Biennale non potrebbe aver luogo.

Non aggiungo altro per illustrare l'urgenza del provvedimento: posso dire solo che, in una riunione tenutasi presso il comune di Venezia ieri l'altro tra tutti i firmatari della proposta di legge per coordinare l'atteggiamento nei confronti di alcuni emendamenti che sono stati proposti, il sindaco ha riferito di essere stato in visita ad una delle isole, e precisamente all'isola di Sant'Erasmo, che si trova proprio di fronte al porto di San Nicolò, e di averla trovata in uno stato di così totale disfacimento, da temere che una mareggiata o un'alluvione — cose possibilissime data la stagione invernale — possano provocare una enorme catastrofe. Basta infatti pensare che il mare, proprio per la portata di acqua che entra dalle bocche del porto, scava ogni anno in quell'isola metri e metri di terra, distruggendola a poco a poco.

Noi parliamo dell'isola di Sant'Erasmo: Venezia è composta da 100 isole, una parte delle quali è già scomparsa, mentre altre stanno scomparendo. Quindi l'urgenza esiste: si tratta di una gara tra le forze della natura scatenata ed i nostri sforzi per salvare Venezia.

Rivolgo perciò un invito ai colleghi, pregandoli di essere comprensivi nei confronti di questo provvedimento per non deludere l'attesa di tutto il mondo civile.

Ho predisposto emendamenti all'articolo 7 del nuovo testo, che lo migliorano notevolmente eliminando alcune incongruenze e che sistemano la materia in modo più organico e completo.

All'articolo 8 ho presentato un emendamento affinché, invece che di prestiti all'estero, si parli di prestiti « anche » all'estero, e questo d'accordo con il Ministero del bilancio, perché ove le condizioni per prestiti interni fossero migliori che per i prestiti esteri, sarebbe un peccato ricorrere a prestiti esteri. Tali prestiti potranno anche avere forma obbligazionaria, come del resto mi pare si è stabilito in occasione della emanazione delle leggi speciali per Napoli e per Roma.

All'articolo 11 ho presentato un emendamento che riproduce lo stesso identico testo dell'articolo 18 della legge n. 294.

Concludendo, vi è un emendamento di natura urbanistica e due emendamenti di natura finanziaria.

BUSETTO. Desidero fare una dichiarazione di assenso e di consenso anche a nome della mia parte politica circa lo spirito che anima la proposta di legge. Tutelare e difendere il patrimonio di Venezia interessa tutti coloro che ritengono Venezia un centro irrinunciabile e irripetibile di bellezze artistiche e paesaggistiche di natura universale. Ritengo che su ciò non possa esservi nessun dubbio da parte di alcuno. Conosciamo inoltre il travaglio che ha accompagnato l'attività della Commissione istituita con decreto ministeriale a suo tempo. Ne conosciamo gli studi e i primi risultati, e concordiamo sulla necessità di proseguire su questa strada.

Il problema attuale di Venezia, peraltro, si inserisce in una questione forse più ampia: la sistemazione di tutto il territorio lagunare di cui Venezia è la perla. Conosciamo il modo con cui si è giunti all'elaborazione di questa proposta di legge, la quale è frutto di un processo democratico che ha visto impegnati consigli provinciali, consigli comunali, organizzazioni sindacali, ecc., tutti preoccupati di stabilire una convergenza di prospettive su questo problema.

Le osservazioni che farò non investono la natura, gli obiettivi e le finalità della proposta di legge, ma riguardano problemi di tecnica legislativa, ai fini di un miglior ordine dei nostri lavori e del rispetto delle competenze del Parlamento, nelle sue articolazioni, allo scopo dell'effettivo conseguimento degli obiettivi che il provvedimento vuole raggiungere.

Nel testo della proposta di legge trasmesse dalla Commissione bilancio sono state introdotte disposizioni riguardanti l'Ente autonomo « Biennale di Venezia ». Non vi sono riserve nella sostanza: sappiamo che vi sono stati incontri e riunioni, avvenuti a livello ministeriale, con intervento di parlamentari di tutti i gruppi politici, e recentemente vi è stato a Roma un convegno promosso dal comune di Venezia. Esiste una situazione drammatica, circa la quale non possiamo non essere preoccupati.

Noi riteniamo, peraltro, che il problema della « Biennale di Venezia » abbia una sua autonomia rispetto al contesto generale della proposta di legge in esame e che il problema stesso investa la competenza della Commissione pubblica istruzione. Forse tutta la propo-

sta di legge potrebbe investire anche la competenza di tale Commissione, in quanto si tratta della conservazione del carattere monumentale della città di Venezia. Tuttavia per la « Biennale » vi è indubbiamente una competenza specifica della Commissione pubblica istruzione.

Desidero rivolgermi alla sensibilità dell'onorevole Presidente per chiedere perché non si sia seguito il sistema, altre volte adottato, di procedere a Commissioni riunite all'esame del provvedimento. Si sarebbe potuto convocare in seduta comune le Commissioni lavori pubblici e pubblica istruzione per varare insieme questo provvedimento, modificandone eventualmente il titolo per includervi la parte riguardante la « Biennale ».

Le mie osservazioni non devono essere assolutamente interpretate come indici di una volontà ritardatrice, che sarebbe, tra l'altro, in aperta contraddizione con le dichiarazioni fatte in precedenza. Desidero solo indicare un modo per procedere con sicurezza all'esame del provvedimento nel rispetto delle competenze, per non creare precedenti in materia.

Un'altra considerazione si riferisce alla nota sentenza della Corte costituzionale circa l'articolo 81 della Costituzione. Non mi propongo di condurre una battaglia su questo punto, ma vorrei offrire alla vostra riflessione il precedente creato dalla sentenza stessa, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in quanto non erano giustificate anno per anno le spese previste dal piano pluriennale per il finanziamento di opere di sistemazione di strade nazionali.

Poiché nella proposta di legge in esame si parla di attuazione di piani particolareggiati e saranno possibili espropri, vorrei sapere cosa potrà accadere se un cittadino avanzerà un ricorso davanti alla Corte costituzionale. Sollevo questo problema di ordine generale per avere una risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Busetto ha posto due questioni che sono pregiudiziali. Una è quella riguardante la copertura della spesa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: a questo proposito, anche per il fatto che non conosciamo in modo preciso la decisione della Corte costituzionale, ritengo che in questo momento non possa venire una risposta da parte della nostra Commissione, ma che tale risposta debba eventualmente pervenire dalla Commissione bilancio.

Per quanto invece riguarda l'osservazione dell'onorevole Busetto relativa agli articoli 12

e 13 del testo trasmessoci dalla Commissione bilancio e relativi a provvidenze che si vorrebbero assumere per l'Ente autonomo « Biennale di Venezia », debbo far rilevare che la questione non riguarda direttamente la Presidenza di questa Commissione. In generale, la Presidenza della Camera assegna i provvedimenti alla Commissione per la quale vi è una prevalenza di competenza: ora è innegabile che tale prevalenza, nei riguardi di questa proposta di legge, sussiste a favore della Commissione lavori pubblici. In molti casi, quando vi sono situazioni dubbie, si assegna il provvedimento, per la discussione, alle Commissioni riunite.

Ad ogni modo poteva essere chiesto dalla Commissione pubblica istruzione la discussione a Commissioni riunite del provvedimento e questo non è stato fatto. L'onorevole Busetto ha con fondamento posto il quesito. Bisogna vedere se intende fare una richiesta formale affinché venga interessata la Commissione pubblica istruzione o se invece intende muovere una semplice osservazione: Nel caso in cui non fosse avanzata formale richiesta, sono del parere che, pur ponendo in evidenza queste lacune, si debba discutere in merito di questo provvedimento.

BERAGNOLI. Volevo far rilevare alla Commissione un dubbio che mi si è posto: la Commissione bilancio, a norma del regolamento della Camera, può trasmettere un nuovo testo di un provvedimento sottoposto al suo parere? Ed, in caso affermativo, si tratta di un nuovo testo, o di emendamenti al testo originario?

GUARIENTO, *Relatore*. Sono emendamenti proposti dal Governo in sede di Commissione bilancio.

BERAGNOLI. Quindi sono emendamenti al testo originario!

DE PASQUALE. Desidereremmo sentire il parere delle altre parti politiche su questa questione veramente importante per l'andamento dei nostri lavori.

Per quanto riguarda la questione della « Biennale di Venezia », riteniamo che sia errato introdurre in questa sede la discussione su problemi estranei a quelli che faranno oggetto del provvedimento in esame. D'altra parte, ritengo che, per quanto concerne la « Biennale di Venezia », sia fuori discussione la competenza esclusiva della Commissione pubblica istruzione.

Per quanto riguarda la copertura della spesa, a parte il contenuto della sentenza della Corte costituzionale che ancora non abbiamo esaminata, si pone il grave problema della mancanza di indicazioni per quanto riguar-

da la copertura della spesa derivante dal pagamento di metà degli oneri afferenti ai prestiti che il comune di Venezia verrà autorizzato a contrarre. Sono del parere che spetti alla Commissione bilancio risolvere questo problema.

La Corte costituzionale ha affermato che è necessario indicare la copertura della spesa per gli anni finanziari successivi a quello in cui un provvedimento viene emanato e noi invece in questo provvedimento non indichiamo la copertura della spesa nemmeno per l'esercizio in corso!

COTTONE. Per quanto riguarda il fine del provvedimento, credo che vi sia unanimità di consensi — unanimità che è stata espressa anche in questa sede — perché tutti sentiamo la necessità di difendere il patrimonio inestimabile costituito dalla città di Venezia. Però, in merito al provvedimento — e non credo di poter essere accusato di essere il solo a non amare Venezia: ricordo che nella seconda legislatura ebbi l'onore di far parte della Commissione speciale per Venezia e che l'amministrazione comunale consegnò ai commissari anche una medaglia ricordo — desidero fare un'osservazione circa agli articoli del testo trasmessoci dalla Commissione bilancio e relativi alle provvidenze a favore della « Biennale di Venezia ».

Noi intendiamo proteggere il patrimonio artistico, paesaggistico e turistico di Venezia, ma io vorrei domandare agli estensori di tali articoli come possa costituire un elemento pittoresco o un elemento di arte e di paesaggio, il ripiano di disavanzo della gestione dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia ». Tutto ciò non ha niente a che vedere con il problema che costituisce oggetto della proposta di legge e pertanto bisogna stralciare tali articoli dal provvedimento al nostro esame e farne oggetto di una proposta di legge a parte. Il ripiano del disavanzo dell'Ente non c'entra affatto con la tutela del patrimonio artistico della città, e se ci poniamo su di un simile terreno, possiamo ancora inserire anche un altro articolo per stabilire che una quota degli stanziamenti previsti per la scuola materna deve essere inserita nel testo di questa proposta di legge!

Mi sembra quindi necessario stralciare le disposizioni riguardanti l'Ente autonomo « Biennale di Venezia » dal provvedimento in discussione.

DEGAN. Ho l'impressione che si tenda ad affrontare il problema di Venezia come un problema di risanamento mentre, secondo me, il problema stesso deve essere esaminato non



soltanto dal punto di vista del risanamento, in un modo puramente tecnico, ma anche dal lato della valorizzazione del centro storico e delle caratteristiche peculiari della città. Non vedo quindi l'estraneità del problema della « Biennale di Venezia » rispetto al contesto generale della proposta di legge.

Del resto, non possiamo far valere la nostra competenza quando si tratta di entrare nel merito del parere espresso dalla Commissione bilancio, per poi rinunciarvi al momento di discutere il problema della « Biennale ».

RIPAMONTI. Con gli articoli 12 e 13 del testo trasmessoci dalla Commissione bilancio, noi risolviamo il problema della « Biennale », e nello stesso tempo, con provvedimenti di questo tenore, induciamo il Governo ad assumere un atteggiamento organico nei confronti di manifestazioni come la « Biennale di Venezia » e la « Triennale di Milano », manifestazioni che rivestono carattere internazionale.

Con l'articolo 12 autorizziamo la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo per sanare i disavanzi di bilancio dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia », lasciando però immutato il problema del contributo: se dovessimo entrare nel merito del contributo alla « Biennale », allora insisterei per sentire in proposito il parere della Commissione pubblica istruzione.

Circa poi la sistematica legislativa, vorrei sottolineare che più volte abbiamo colto l'occasione per inserire in proposte o in disegni di legge, mediante emendamenti aggiuntivi, le soluzioni di svariati problemi che altrimenti non saremmo mai riusciti a risolvere.

Per quanto riguarda l'altro punto, non vedo come si possa porre il problema della copertura della spesa, dal momento che autorizziamo il comune di Venezia a contrarre prestiti esteri, e, secondo un emendamento, anche in Italia. Inoltre imponiamo al comune di Venezia di non spendere una lira se non quando il prestito sia stato contratto e subordiniamo il prestito stesso alla garanzia dello Stato. Il problema della copertura si porrà soltanto quando il Ministero del tesoro rilascerà la garanzia dello Stato, e la legge diventerà operante solamente quando, con legge di bilancio, essa verrà finanziata. Solamente allora si porrà il problema della copertura della spesa, non oggi, perché se il comune di Venezia non riuscirà a trovare sul mercato nazionale o su quello internazionale i 30 miliardi, tutti i propositi per l'avvenire di Venezia rimarranno lettera morta.

È preferibile ritrovare, a mio avviso, nel bilancio dello Stato il finanziamento per gli oneri derivanti dai prestiti stessi a carico dello Stato. Peraltro, è una procedura anomala, la quale può portare un ulteriore ritardo nella soluzione dei problemi di Venezia.

Solo quando il comune di Venezia troverà l'ente disposto a concedere il mutuo, potrà sottoporre una proposta in merito al Ministero del tesoro, il quale con legge di bilancio può provvedere allo stanziamento della spesa occorrente per la copertura dell'ammortamento del mutuo per la parte a carico dello Stato e successivamente con decreto del Ministro concedere la garanzia. In quella sede si porrà la questione della copertura della spesa. Oggi possiamo solo esprimere l'auspicio che il comune di Venezia possa contrarre i prestiti: nel momento successivo entrerà in funzione il meccanismo previsto dal provvedimento in discussione per quanto concerne l'intervento dello Stato.

PRESIDENTE. Penso che il provvedimento meriti un approfondimento. Sarebbe bene rinviare la discussione, in attesa di un parere da parte della Commissione bilancio e della Commissione pubblica istruzione sui problemi sollevati.

GAGLIARDI. Per evitare rinvii a lunga scadenza, che potrebbero essere quanto mai inopportuni, vorrei chiedere alla Commissione se ritiene di poter risolvere il problema posto dall'onorevole Busetto in ordine alla copertura della spesa. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Ripamonti, a mio avviso, il problema non si pone più e la Commissione bilancio non dovrà essere chiamata in causa a questo proposito.

DE PASQUALE. Noi non siamo soddisfatti!

BUSETTO. Le argomentazioni dell'onorevole Ripamonti possono risultare valide a condizione che si eliminino le date nell'articolo riguardante il finanziamento.

PRESIDENTE. La questione è complicata dal fatto che non si specifica quali fondi utilizzerà lo Stato per sopportare gli oneri a suo carico.

Noi dobbiamo predisporre per Venezia un provvedimento funzionale e la Commissione bilancio, in seguito alle obiezioni sollevate, dovrà chiarirci se la copertura della spesa è assicurata.

GUARIENTO, *Relatore*. È mai possibile che la Commissione bilancio, la quale ha già espresso parere favorevole, non abbia esaminato a fondo la questione?

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1966

Non mi rendo conto inoltre della necessità di chiedere un parere alla Commissione pubblica istruzione, poiché con il provvedimento si vuole stabilire la possibilità per l'Ente autonomo « Biennale di Venezia » di accendere un mutuo, senza entrare in merito al suo funzionamento.

BUSETTO: Desidero ancora precisare che da parte nostra non esiste alcuna volontà ritardatrice. Chiediamo solo alcune precisazioni.

BARONI. Vorrei proporre di non decidere ora circa l'opportunità di chiedere un parere ad altre Commissioni e di ritrovarci venerdì mattina, procedendo nel frattempo ad un accurato esame della sentenza della Corte costituzionale relativa all'articolo 81 della Costituzione.

Sappiamo che per venerdì, in ogni caso, non potremmo avere il parere della Commissione bilancio e della Commissione pubblica istruzione; di conseguenza, se decideremo di chiedere formalmente tali pareri venerdì, la normale procedura non ne risentirà.

PRESIDENTE. Mi sono assunto la responsabilità di chiedere un breve rinvio della discussione. Ovviamente, dopo la chiusura della seduta, potremmo cercare di chiarire i diversi punti di vista emersi nel dibattito. Se le difficoltà si dovessero dimostrare insuperabili, venerdì potremmo chiedere il parere alla Commissione bilancio e alla Commissione pubblica istruzione.

Pertanto, il seguito della discussione è rinviato a venerdì 21 gennaio.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Canziani: Integrazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, per la partecipazione dei dipendenti della Corte costituzionale alle cooperative edilizie mutualitarie della Cassa depositi e prestiti. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (2797).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Canziani: « Integrazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, per la partecipazione dei dipendenti della Corte costituzionale alle cooperative edilizie mutualitarie della Cassa depositi e prestiti », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Bottari, ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTARI, *Relatore*. Il provvedimento oggi sottoposto al nostro esame riguarda una

modificazione dell'articolo 91, lettera a), del testo unico sull'edilizia popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, relativo alla partecipazione alle cooperative edilizie mutualitarie della Cassa depositi e prestiti dei dipendenti della Corte costituzionale. Poiché la legge 11 marzo 1953, n. 87, ha regolato l'esercizio delle funzioni della Corte costituzionale attribuendole un'autonomia amministrativa e finanziaria analoga a quella delle Camere ed investendola, con l'articolo 14, dei poteri regolamentari nei riguardi dei propri funzionari, ne discende che i funzionari della Corte non sono considerati e non dovrebbero essere considerati quali impiegati civili dello Stato, così come non lo sono i funzionari delle Camere. Proprio per dissipare questo dubbio e ai fini di ammettere detti funzionari ai benefici della legge citata, si pone questo articolo unico che stabilisce appunto di aggiungere alla fine della lettera a) dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, le parole: « e della Corte costituzionale ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti:

**ARTICOLO UNICO.**

Alla fine della lettera a) dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113 — che sostituisce l'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 — sono aggiunte le parole: « e della Corte costituzionale; ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati apportati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

Senatore CANZIANI: « Integrazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, per la partecipazione dei dipendenti della Corte costituzionale alle cooperative edilizie mutualitarie della Cassa depositi e prestiti » (*Appro-*

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1966

vata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2797):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 24 |
| Maggioranza . . . . .        | 13 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 24 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Ainendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Bottari, Brandi, Busetto,

Cianca, Corghi, Cucchi, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Fracassi, Giorgi, Guariento, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

**La seduta termina alle 11.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO